

ACCERTAMENTO***Indagini bancarie e onere della prova alla luce della recente giurisprudenza***

di Marco Bargagli

In tema di **accertamenti bancari**, l'[articolo 32, comma 1, n. 2\) D.P.R. 600/1973](#) prevede che gli **uffici delle imposte** possono invitare i **contribuenti**, indicandone il motivo, a **comparire di persona** o per **mezzo di rappresentanti** per fornire **dati e notizie** rilevanti ai fini dell'**accertamento nei loro confronti**, anche relativamente ai **rapporti ed alle operazioni bancarie** acquisiti ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.

In particolare, **nell'ambito di una verifica fiscale**, a fronte delle **preliminari risultanze** derivanti dall'esame dei conti correnti **bancari intestati** al contribuente **ispezionato**, lo stesso dovrà fornire all'Amministrazione finanziaria idonea prova per dimostrare che le somme a lui accreditate sono poi confluire nella propria **dichiarazione dei redditi**.

Infatti, la normativa sostanziale di riferimento **comporta il sorgere di una “presunzione legale relativa”**, in base alla quale:

- **i versamenti non giustificati** accreditati sui **conti correnti del contribuente** rettificano in aumento la base imponibile in quanto considerati come **maggiori elementi positivi di reddito**;
- **i prelevamenti effettuati** non risultanti dalle scritture contabili, se non **viene indicato il beneficiario** delle somme, si considerano **maggiori ricavi o compensi** con simmetrica **rettifica del reddito**.

Tuttavia, con esclusivo riferimento ai **prelevamenti non giustificati**, giova ricordare che la disposizione in rassegna riguarda **i soli soggetti titolari di reddito di impresa**, in quanto, per effetto delle disposizioni introdotte dal **D.L. 193/2016**, con effetto dal **3 dicembre 2016** non è più prevista la **presunzione legale relativa** ai prelevamenti non giustificati a carico **dei professionisti**.

Sotto il **profilo operativo**, sono stati diramati importanti chiarimenti proprio sul tema delle **indagini finanziarie** (cfr. **Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza volume II - parte IV - capitolo 5 “Le indagini finanziarie nel corso dell’attività ispettiva: disciplina generale e regole procedurali”**, pag. 215 e ss.).

Il **citato documento di prassi** ha precisato che si fa ricorso alle indagini finanziarie ogni

qualvolta venga ritenuta utile, opportuna o proficua la **ricostruzione compiuta della posizione fiscale del soggetto**.

L'uso di **tal strumento operativo**, a titolo **esemplificativo e non esaustivo**, sarà valutato in tutti i casi in cui si manifestino una particolare insidiosità o una significativa pericolosità fiscale, connesse a **fenomeni evasivi caratterizzati**, ad esempio, da:

- fattispecie di **grave inattendibilità, distruzione o occultamento della contabilità**;
- presenza di casi di **frode fiscale o altre fattispecie penali tributarie**, soprattutto se configuranti nel loro complesso **condotte ripetute nel tempo e per importi significativi**;
- situazioni di **evidente e significativa sproporzione** tra le **manifestazioni di capacità contributiva e redditi dichiarati**.

La citata **circolare 1/2018** illustra anche la rilevanza del **meccanismo presuntivo** previsto in *subiecta materia*: la disciplina delle indagini finanziarie prevede infatti uno **specifico valore probatorio** legalmente attribuito alle **notizie e ai documenti ottenuti dall'Amministrazione finanziaria**, sulla base della particolare procedura in esame.

Nello specifico, la **caratteristica tipica del valore probatorio sopra citato** è quella di configurare un'inversione dell'onere della prova, la quale si sposta dagli organi di controllo al contribuente: qualora, durante la fase di controllo, il soggetto verificato non riesca a dimostrare di avere tenuto conto dei dati risultanti nella documentazione finanziaria, i dati stessi possono essere automaticamente trasfusi nell'atto impositivo, senza operare alcun ulteriore approfondimento.

Circa l'**onere della prova** in tema di accertamenti bancari, si è recentemente espressa la suprema **Corte di cassazione, sezione 6^a civile**, con l'[ordinanza n. 11810/2019](#) pubblicata in data **06.05.2019**, nella quale sono stati anche illustrati gli **adempimenti procedurali** previsti a carico dell'Amministrazione finanziaria e del contribuente ispezionato.

L'Agenzia delle Entrate ha **proposto ricorso per cassazione** avverso la sentenza emessa della **CTR Toscana**, a fronte di un **avviso di accertamento** con il quale veniva contestato soggetto economico di aver conseguito **redditi di capitale non dichiarati** risultanti dalle movimentazioni bancarie.

Il giudice del gravame, **accogliendo la tesi del contribuente**, ha rilevato che l'accertamento era fondato su **"semplici congetture, per quanto sensate, prive di riscontri oggettivi e, pertanto, della valenza di presunzioni gravi, precise e concordanti"**, con conseguente **mancato assolvimento dell'onere della prova della pretesa tributaria**, gravante sull'Agenzia delle entrate, a prescindere dalla prova contraria fornita dal contribuente.

Di contro, gli ermellini hanno condiviso l'impostazione giuridica fornita da parte dell'ufficio finanziario, affermando un **importante principio di diritto: la presunzione ex articolo 32 D.P.R. 600/1973 ha natura legale** e, in quanto tale, **non necessita dei requisiti di gravità, precisione e**

concordanza richiesti dall'[articolo 2729 cod. civ.](#) previsti, invece, per le **presunzioni semplici** (cfr. **Corte di cassazione, sentenza n. 9078/2016 e n. 6237/2015**).

Inoltre, qualora l'accertamento effettuato dall'Ufficio finanziario sia fondato sulle verifiche dei conti correnti bancari, **l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto**, secondo l'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#), attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi **un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente**.

Nel caso di specie l'Agenzia delle entrate, fornendo la prova che sul conto corrente intestato alla persona fisica **erano confluite ingenti somme per accreditamenti bancari dall'estero**, con causale dell'operazione "*investimenti in beni e diritti immobiliari*" ha dimostrato, in via presuntiva, **la disponibilità in capo alla contribuente di maggiori redditi tassabili**, per cui spetta a quest'ultima, **sulla base di una prova** non generica ma analitica **per ogni versamento bancario**, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria **non sono riferibili ad operazioni imponibili e pertanto privi di rilevanza fiscale**.



**Euroconference
CONSULTING**
I nostri migliori Esperti, al tuo fianco,
per supportarti a 360° nella tua attività professionale
[scopri di più >](#)